

**CONTRIBUTO UNIFICATO**



9675/131

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Omologazione  
di  
concordato.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 27818/2006

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 9675  
Rep. 1693

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -  
Dott. RENATO BERNABAI - Rel. Consigliere - Ud. 06/02/2013  
Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - PU  
Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -  
Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 27818-2006 proposto da:

GESTIONE PER IL REALIZZO S.P.A. (C.F./P.I.  
04501011003), in persona del legale rappresentante  
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
GREGORIANA 54, presso l'avvocato CONFORTINI  
MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato BENINCASA MAURIZIO, giusta procura a  
margine del ricorso;

2013

178

- **ricorrente** -

**contro**

CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI RAGUSA E  
SIRACUSA SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA  
AMMINISTRATIVA, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA DUE MACELLI 60, presso  
l'avvocato COLAIACOMO GRAZIELLA, rappresentato e  
difeso dall'avvocato SPAGNA MARCELLO, giusta  
procura a margine del controricorso;

CACCAMO DOMENICO, nella qualità di Commissario  
Liquidatore del CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE  
DI RAGUSA E SIRACUSA SOC. COOP. A R.L. IN  
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (c.f./p.i.  
00050850882), in persona del legale rappresentante  
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
DUE MACELLI 60, presso l'avvocato COLAIACOMO  
GRAZIELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato  
SPAGNA MARCELLO, giusta procure a margine del  
controricorso;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 645/2006 della CORTE  
D'APPELLO di CATANIA, depositata il 24/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 06/02/2013 dal Consigliere  
Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato PAOLO PALANZA,

con delega dell'avv. CONFORTINI MASSIMO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

IL CASO.it

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 25 febbraio 2003 il Consorzio agrario interprovinciale di Ragusa e Siracusa soc. coop. a resp. lim. in liquidazione coatta amministrativa chiedeva al Tribunale di Ragusa di omologare la proposta di concordato ex art. 214, legge fallimentare, autorizzata dall'assemblea straordinaria dei soci con delibera del 29 ottobre 2002, che prevedeva, oltre al pagamento delle spese di procedura e dei crediti privilegiati, il soddisfacimento integrale dei creditori chirografari fino all'ammontare di euro 10.329,14 e dei restanti, nella misura del 7% del maggiore importo, in modo da contemperare l'adempimento delle obbligazioni con l'interesse pubblico alla continuazione dell'attività consortile.

Contro la proposta proponeva opposizione la Società Gestione per il Realizzo s.p.a., ammessa al rango chirografario per il credito di euro 5.604.321,20, adducendo, da un lato, l'insufficienza dei dati contabili e documentali e, dall'altro, l'inaccettabilità dello squilibrio nella soddisfazione promessa ai creditori, in violazione della *par condicio*.

Con sentenza 27 febbraio 2004 il Tribunale di Ragusa, ritenuto che la proposta di concordato non era stata sottoscritta dal presidente, quale legale rappresentante *ex lege*, del Consorzio bensì dal vicepresidente del consiglio d'amministrazione, sprovvisto di delega della assemblea, senza che dalla documentazione prodotta potesse evincersi alcun impedimento a carico del presidente; e ritenuta altresì, nel merito, la violazione della *par condicio creditorum*, rigettava la proposta di concordato.

In riforma della decisione, la Corte d'appello di Catania, con sentenza 24 luglio 2006, approvava il concordato alle condizioni offerte e compensava per intero tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Motivava

- che era infondata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità, per tardività, del gravame per decorrenza del termine di 15 giorni dalla data di affissione della sentenza, ex art. 214 legge fallimentare, dal momento che non vi era la prova - il cui onere incombeva sull'eccepiente - che alla data di proposizione dell'impugnazione la sentenza fosse già stata affissa o notificata al Consorzio agrario;

- che era invece fondato il motivo di appello riguardante la pretesa carenza di *legitimatio ad processum* del vicepresidente del consiglio di amministrazione, tenuto conto che la proposta di concordato era stata approvata dall'assemblea straordinaria e che ai sensi dell'art. 27 dello statuto consortile la rappresentanza legale spettava al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente;

- che l'omessa allegazione del motivo di impedimento non faceva venir meno la presunzione di legittimità dell'esercizio della potestà di sostituzione da parte del vicepresidente, salva la prova contraria - nella specie, non offerta - dell'insussistenza delle ragioni giustificative della potestà vicariale;

- che era nuova, e dunque inammissibile ex art. 345 cod. proc. civile, l'eccezione di carenza della firma congiunta del legale rappresentante e del direttore, richiesta *ex lege*, o di altro dirigente;

- che l'effetto esdebitativo non collideva con i principi del diritto comunitario, ed in particolare con il divieto della concessione di aiuti di Stato, trattandosi di caratteristica comune a tutte le procedure di concordato, senza che nella specie fossero accordate al Consorzio facilitazioni o garanzie di Stato, agevolazioni fiscali, esenzioni da pene pecuniarie o rinunziaa crediti pubblici, con modalità discriminatorie rispetto alla generalità delle imprese;

- che era del pari fondata la censura alla decisione di primo grado nella parte in cui aveva ravvisato una lesione della *par condicio creditorum* per il diverso regime cui erano assoggettato il ceto chirografario in funzione dell'ammontare dei rispettivi crediti, dal momento che l'interesse pubblico, sotteso alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, volto alla liquidazione o alla conservazione dell'ente, giustificava differenze, pur incisive rispetto alla disciplina fallimentare, informata invece all'interesse individuale dei creditori;

- che i consorzi agrari erano da considerare strumenti dell'intervento pubblico sul mercato agricolo (Corte costituzionale nn 384/1995 e 517/1995), per il miglioramento della produzione agricola e disciplinati da legge speciale 410/1999, emendata con legge 27 dicembre 2002 n. 289;

- che infine il pagamento integrale dei piccoli crediti rispondeva ad un'obiettiva esigenza di pubblico interesse, trattandosi di fornitori del settore agricolo delle province di Ragusa e Siracusa e la loro sottoposizione alla medesima percentuale di riparto dei grandi creditori non avrebbe modificato sostanzialmente le possibilità di soddisfacimento;

Avverso la sentenza, non notificata, proponeva ricorso per cassazione la Società Gestione per il Realizzo s.p.a. in liquidazione, articolato in sei motivi e notificato il 7 ottobre 2006.

Deduceva

1) la violazione dell'art. 2741 cod. civ. e degli artt. 212, 214, 111 e 52 della legge fallimentare e del principio generale della *par condicio creditorum* insita nei trattamenti differenziati dei creditori chirografari;

2) la violazione dell'art. 214 della legge fallimentare e la carenza di motivazione per omessa valutazione della convenienza del concordato e del definitivo superamento dello stato di crisi dell'impresa;

3) la falsa applicazione degli articoli 214 e 17 legge fallimentare, degli articoli 324-326 cod. proc. civile, nonché dell'art. 2697 cod. civ. nel riversare sull'appellato la prova della tardiva proposizione dell'appello, decorso il termine perentorio di 15 giorni dall'affissione della sentenza di primo grado;

4) la violazione dell'art. 152 della legge fallimentare e dell'art. 27 decreto legislativo 7 maggio 1948 (*Ordinamento dei consorzi agrari e della federazione italiana dei consorzi agrari*) nell'affermare la *legitimatio ad processum* del vicepresidente del consorzio, senza la prova dell'impedimento del presidente, che per legge<sup>e</sup> <sup>v</sup>statuto ne aveva la rappresentanza legale;

5) la violazione dell'art. 152 della legge fallimentare e degli articoli 75 e 345 cod. proc. civ. nella ritenuta inammissibilità, per novità, dell'eccezione di invalidità della rappresentanza in giudizio, per carenza della firma sociale congiunta del presidente del

consorzio e del direttore, o in caso di assenza di essi del vicepresidente e di un dirigente;

6) la violazione degli articoli 2, 87 e 234 del Trattato della comunità europea per omesso rilievo dell'incompatibilità con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato connessi con la procedura concordataria in oggetto.

Resisteva con controricorso il consorzio agrario interprovinciale di Ragusa Siracusa.

Entrambe le parti depositavano una memoria illustrativa ex articolo 378 cod. proc. civile.

All'udienza del 6 febbraio 2013 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del principio generale della *par condicio creditorum*.

Il motivo è fondato.

Ai sensi dell'art. 2741 cod. civ. i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Tale regola, riassunta nella formula corrente di *par condicio creditorum*, consente solo deroghe dipendenti da cause legittime di prelazione.

Ne consegue che ulteriori distinzioni nel trattamento dei crediti di eguale rango devono essere previste espressamente da leggi speciali: quali, ad es., nel campo delle procedure concorsuali, il decreto legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2004 n. 39 (*Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza*)

e gli artt. 124 e 169 della legge fallimentare, che hanno introdotto la suddivisione dei creditori in classi, rispettivamente nell'amministrazione straordinaria, nel concordato fallimentare - e, stante il richiamo di cui all'art. 214 l. fall. anche in quello proposto all'interno della liquidazione coatta amministrativa - e nel concordato preventivo: leggi, tutte, inapplicabili, per materia o *ratione temporis* alla fattispecie in esame.

Per di più, va notato che le classi prefigurate in base alle norme testè richiamate, devono essere informate a criteri obiettivi di uniforme posizione giuridica ed interessi economici omogenei: e tali non sarebbero crediti di eguale rango chirografario distinti solo in ragione del loro ammontare.

Per contro, la Corte d'appello di Catania ha giustificato la rilevante diversità percentuale di soddisfazione in ragione dell'importo dei crediti - alternativamente prevista nel pagamento integrale dei crediti inferiori ad € 10.329,14 e nella sola misura del 7% di quelli superiori - in ragione dell'interesse pubblico sotteso alla conservazione dei consorzi agrari: idoneo, a suo avviso, a consentire la deroga al formale rispetto della *par condicio*.

Tale tesi non può essere condivisa.

Come già questa Corte ha avuto modo di statuire, in tema di concordato, nella liquidazione coatta amministrativa, la disciplina integrale dell'istituto dettata dall'art. 214 legge fallimentare e la sua autonomia dal concordato fallimentare attribuiscono all'interesse pubblico il solo potere di scegliere circa la convenienza tra conservazione o liquidazione dell'impresa, in quanto i creditori non sono chiamati all'approvazione della proposta, ma ad essi spetta il diritto di presentare opposizione, in modo da provocare il sindacato

giurisdizionale sul rispetto del principio della *par condicio creditorum* (Cass., sez.1, 18 marzo 2008 n. 7263; Cass., sez.1, 19 settembre 2006 n. 20.259, che hanno ritenuto incompatibile con il principio la sottrazione di parte dell'attivo alla garanzia patrimoniale di cui all'art.2740 cod. civ., mediante liquidazione solo parziale dell'attivo di un consorzio agrario).

Né può attribuirsi fondamento logico-giuridico alla giustificazione addotta che la formale equiparazione tra obbligazioni di eguale rango apporterebbe un beneficio tenue al ceto creditorio ammesso al passivo per somme ingenti ( com'è il caso della Gestione Realizzo s.p.a.), stante la modestia dell'ammontare complessivo delle obbligazioni integralmente soddisfatte rispetto al passivo della procedura. Si tratta di circostanza di fatto che non può legittimare la violazione di un principio di diritto di natura generale in materia concorsuale.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

La sentenza dev'essere dunque cassata e, in difetto della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, decisa nel merito con il rigetto della domanda di omologazione del concordato.

La particolare incertezza della fattispecie alla data di proposizione del presente ricorso giustifica la compensazione delle spese della fase di legittimità.

### **P.Q.M.**

- Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di omologazione del concordato;
- Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Roma, 6 Febbraio 2013

IL REL. EST.

*[Handwritten signature]*



IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO

*[Handwritten signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 22 APR. 2013

Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO

*[Handwritten signature]*

IL CASO.it